



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

ORDINE DI SERVIZIO N. 34/2020

IL PROCURATORE GENERALE

Premesso che all'interno del Servizio disciplinare, al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità, in sede di provvisoria modifica dei criteri organizzativi, è stata prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da tre magistrati, scelti fra coloro che svolgono funzioni presso detto servizio, coordinato da un sostituto procuratore generale, particolarmente esperto, al quale sia affidato il compito di provvedere alla preliminare trattazione degli atti classificati di possibile rilievo disciplinare;

ritenuto che appare conseguentemente necessario emanare direttive in ordine allo svolgimento di tale attività, con riguardo, in particolare, anche alle segnalazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata, nonché a tutte quelle ulteriori che possono essere definite con provvedimento di allegazione agli atti della Segreteria, in quanto consistenti in una notizia priva dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006;

ritenuto che tutti gli atti classificati di possibile rilievo disciplinare, dopo l'apposizione da parte della Segreteria Generale del protocollo (SD), devono essere immediatamente trasmessi al sostituto procuratore generale coordinatore del citato gruppo, ovvero ad uno dei magistrati dallo stesso designati, con apposito provvedimento, secondo un criterio di turnazione giornaliera, scelti tra i magistrati assegnati al Servizio, a rotazione, per un periodo di mesi otto, con scadenza progressiva.

Ritenuto che la designazione avverrà a rotazione per un periodo, a regime, di mesi otto. In sede di prima applicazione dell'OdS si assicurerà, alla scadenza del periodo previsto, uno sfalsamento bimestrale nella sostituzione tale da garantire l'uniformità e la continuità del servizio;

che i magistrati facenti parte di detto gruppo di lavoro provvederanno, nell'osservanza delle direttive di seguito stabilite, nella parte dispositiva, alla diretta definizione degli esposti e delle note consistenti in una notizia priva dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006;

che, al fine di identificare gli atti qualificabili come "denunce circostanziate" ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, va stabilito quanto segue in ordine alle segnalazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata, e cioè che:

- relativamente alla fattispecie della denuncia penale, il Ministero della giustizia, con la "Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo" in data 11 novembre 2016, elaborata con la "partecipazione" e il "contributo di riflessione" di



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

questo Ufficio e di alcune Procure della Repubblica, nel paragrafo titolato “le forme della denuncia”: le denunce trasmesse da privati per posta elettronica”, è pervenuto alla conclusione che plurime ragioni - e in particolare l’assenza di “norme espressamente derogatorie delle forme previste dall’art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore” - conducono “ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell’iscrizione delle notizie di reato a carico dell’Ufficio di Procura ricevente”, assumendo altresì che “la doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente prive di affidabilità corrobora tale soluzione negativa”;

- sulla scorta di dette direttive, deve ritenersi che le denunce presentate con la modalità dianzi descritta, con riguardo a quelle inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata, non producono effetti ai fini disciplinari, in considerazione del richiamo contenuto nell’art. 16 del d.lgs. n. 109 del 2006 alle norme del codice di rito penale - riferibile anche alla fase predisciplinare, nei limiti del criterio di compatibilità stabilito da detta disposizione - ed in ragione del fatto che l’espressione “denuncia circostanziata” contenuta nell’art. 15, comma 1, di tale atto normativo ha in sé insita l’esigenza che si abbia sufficiente certezza della provenienza della medesima;

- conseguentemente, le generiche segnalazioni concernenti fatti di ipotetico rilievo disciplinare nei confronti di magistrati, nonché le istanze a queste relative inviate da privati con il mezzo della posta elettronica non certificata non determinano alcun obbligo di iscrizione di un procedimento, neppure predisciplinare;

- tale criterio è stato adottato solo con riferimento alle denunce trasmesse per posta elettronica non certificata poiché la mancanza di una consolidata articolazione territoriale di uffici deputati alla ricezione degli esposti disciplinari potrebbe determinare un ostacolo eccessivo alla presentazione delle istanze. Si è perciò ritenuto che l’inoltro con posta certificata implichi una maggiore responsabilizzazione nel momento dell’invio e assicuri sufficiente certezza sulla identità del mittente tale da consentire l’equiparazione alla presentazione personale;

- analogamente procederà il gruppo di lavoro per le notizie che si rivelino immediatamente infondate o non suscettibili di approfondimento di indagine e ciò anche quando si tratti di denunce in sede penale, ancor prima della definizione in detta sede, per le quali sia evidente che la denuncia si esaurisce nella richiesta di sindacato sul merito della decisione;



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

sentito il magistrato dirigente del Servizio disciplinare;

DISPONE

- 1- E' istituito all'interno del Servizio Disciplinare il gruppo incaricato del preliminare esame delle segnalazioni di rilievo disciplinare;
- 2- il gruppo è composto dalla dott.ssa Elisabetta Cesqui, che lo coordina, nonché dai magistrati indicati dal coordinatore, i quali turneranno periodicamente;
- 3- il magistrato coordinatore del gruppo incaricato del preliminare esame delle segnalazioni di rilievo disciplinare stabilisce con proprio provvedimento, sottoposto al visto del dirigente del Servizio, le modalità di turnazione dei magistrati assegnati a detto gruppo;
- 4- tutti gli atti classificati dalla Segreteria generale di possibile rilievo disciplinare, dopo l'apposizione del protocollo (SD), sono immediatamente trasmessi al sostituto procuratore generale coordinatore, ovvero al magistrato del gruppo, di turno, il quale:
 - 4.1 - provvede a disporre l'unione agli atti dei procedimenti predisciplinari e/o disciplinare già iscritti, qualora si tratti di 'seguiti' relativi agli stessi, ovvero di integrazioni di esposti per i quali già risulti iscritto procedimento;
 - 4.2 provvede invece a disporre l'allegazione della segnalazione agli atti della Segreteria, qualora la stessa consista in una notizia priva dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006. Degli atti così definiti il direttore della Segreteria disciplinare provvede a redigere un apposito elenco che sottopone ogni quindici giorni al magistrato coordinatore del gruppo di cui al precedente punto 1, per il visto;
 - 4.3 qualora non ricorrano le ipotesi di cui ai precedenti numeri 2.1 e 2.2, dispone l'iscrizione di procedimento predisciplinare;
 - 4.4 provvede a decidere le istanze di informazioni e/o di accesso agli atti nell'osservanza delle direttive di cui all'ordine di servizio n. 44 del 2019, salvo che si tratti di istanze provenienti dal C.s.m., oppure dai Consigli giudiziari, ovvero dal Ministero della giustizia, che sottoporrà invece al dirigente del Servizio;
- 5- le segnalazioni concernenti fatti di ipotetico rilievo disciplinare nei confronti di magistrati, nonché le istanze a queste relative inviate da privati con il mezzo della posta elettronica non certificata sono classificate dall'ufficio del protocollo mediante la sigla SDM;
-la gestione di tali atti avviene in via esclusivamente informatica, senza procedere alla loro materializzazione mediante stampa, secondo le seguenti modalità:



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

a) l'ufficio del protocollo, eseguita la registrazione, il giorno successivo a detta operazione - e salva diversa ed espressa indicazione dei magistrati del Segretariato generale, che ritengano di diversamente qualificare uno di tali atti - provvede a trasmettere gli atti stessi alla segreteria disciplinare;

b) il magistrato coordinatore del gruppo di cui al punto 1], ovvero il magistrato di turno, facente parte di detto gruppo, dispone l'allegazione delle segnalazioni, e di ogni istanza a queste relative, agli atti della Segreteria, con provvedimento adottato in calce allo stesso;

c) resta salva la possibilità per il magistrato coordinatore del gruppo 1], ovvero di quello di turno, di disporre l'iscrizione di procedimento predisciplinare qualora ritenga che la segnalazione contenga una precisa, non palesemente implausibile, notizia di fatti storici determinati, immediatamente verificabili nella loro veridicità e di evidente rilevanza disciplinare; tuttavia in tali casi la denuncia sarà considerata, ad ogni effetto, come acquisita di ufficio;

d) degli atti definiti ai sensi del precedente punto b) il direttore della Segreteria disciplinare provvede a redigere ogni quindici giorni un apposito elenco, nel quale sono riportate le segnalazioni classificate come SDM, delle quali è stata disposta l'allegazione agli atti della segreteria, sottoponendolo al visto del magistrato coordinatore del gruppo indicato al punto 1, per il visto;

6- il direttore della Segreteria disciplinare ogni mese sottopone gli elenchi delle segnalazioni definite ai sensi dei precedenti punti 2.2] e 3-b] al magistrato coordinatore del gruppo 1], ai fini dell'inoltro degli stessi al Ministro della giustizia;

7- è confermato l'inserimento nel sito ufficiale della Procura generale della seguente avvertenza per gli utenti: "*Si comunica che le segnalazioni di fatti aventi eventuale rilevanza disciplinare, provenienti da privati a mezzo posta elettronica non certificata, così come le istanze ad esse relative, non determinano nessun obbligo di provvedere, e, conseguentemente, alle stesse non sarà dato riscontro*".

Sono revocati gli ordini di servizio n. 39 del 2018 e n. 1 del 2019 e restano ferme tutte le ulteriori disposizioni relative all'organizzazione dei servizi dell'ufficio non menzionate nel presente provvedimento.

Roma, 22 giugno 2020.

Il Procuratore Generale
Giovanni Salvi